



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 16/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69453 del registro di segreteria,
proposto da:

A. S., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, c.f. OMISSIS,
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Luciano Scoglio,
presso il cui studio, sito a Messina in via Ghibellina n. 12, è
elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini
delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
avvlucianoscoglio@puntopec.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura
in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente
domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici

dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle

comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro – tempore*,

costituita in proprio ex art. 158 c.g.c., con i seguenti indirizzi PEC

indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art.

28 c.g.c.:

comunicazioni_cancellerie@pce.agenziaentrate.it;

contenziosocivileentrate@pec.agenziaentrate.it;

resistente

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede a Roma in via

XX Settembre n. 97, in persona del Ministro *pro – tempore*, costituito

in proprio ex art. 158 c.g.c., con il seguente indirizzo PEC indicato ai

fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

dcp.dag@pec.mef.gov.it;

resistente

Il 14 gennaio 2025, la causa è stata discussa e decisa con sentenza

a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, A. S. ha convenuto in giudizio

l'INPS, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell'Economia e delle

Finanze, per ottenere la riliquidazione e il pagamento del maggior

trattamento pensionistico spettantegli a seguito del provvedimento di *restitutio in integrum* n. 376689 del giorno 11.12.2020, a far data dal 1° gennaio 2013, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla sorte capitale rivalutata mese per mese e con vittoria di spese e compensi, oltre al risarcimento del maggior danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ed alle ulteriori sanzioni processuali, di cui al comma 4 dell'art. 31 c.g.c. ed ai commi terzo ed ultimo dell'art. 96 c.p.c.

A sostegno della domanda, ha dedotto d'aver prestato servizio quale dirigente dell'Agenzia delle Entrate fin dal novembre del 2001 e di essere stato posto in quiescenza a far data dal 1° gennaio 2013, mentre rivestiva l'incarico di direttore dell'Ufficio Provinciale di Ragusa.

Agli inizi del 2009, quando ricopriva l'incarico di direttore della sede di Taormina, veniva coinvolto in un procedimento penale instaurato dalla Procura di Messina, con l'accusa d'aver abusato dell'ufficio con il consentire la formazione di un atto di adesione alle richieste della società Italsea Group s.p.a., con il quale sarebbe stata consentita un'indebita detrazione dell'IVA, fondata su fatture false o non inerenti all'impresa.

Rinviato a giudizio, veniva sottoposto alla sospensione facoltativa cautelare dal servizio (nota prot. n. 2012/38101 del 9.3.2021, comunicatagli il 23.3.2012), con attribuzione di un'indennità alimentare pari al 50% della retribuzione; la sospensione veniva confermata anche in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c.

Vista la situazione, egli optava per la quiescenza anticipata, con

effetto dal 1° gennaio 2013.

Nel frattempo, veniva assolto in sede penale in secondo grado, con la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 1/2019, divenuta irrevocabile, con la formula perché il fatto non costituisce reato.

A seguito dell'assoluzione, il ricorrente, con pec del 2.10.2020, chiedeva il pagamento delle differenze tra quanto percepito durante il periodo di sospensione cautelare e il dovuto, nonché di tutti gli emolumenti, maturati antecedentemente, non ancora percepiti proprio a causa della sospensione, oltre accessori. Chiedeva, altresì, il ripristino del rapporto di impiego (art. 3, comma 57, della legge n. 350/2003) e la riattivazione del procedimento disciplinare, che veniva concluso con provvedimento di archiviazione per intervenuto giudicato favorevole.

Con provvedimento n. 376689 in data 11.12.2020, a seguito della sentenza di assoluzione definitiva, veniva disposta la *restitutio in integrum*. Per quel che concerne l'aspetto pensionistico, l'Agenzia delle Entrate invitava l'INPS a procedere alla riliquidazione del trattamento, con regolarizzazione della posizione assicurativa dell'A. per il periodo dal 23 marzo al 31 dicembre 2012 (pec del 15.3.2021).

L'INPS, benché ripetutamente sollecitato, non provvedeva, sull'assunto che sarebbe stato in attesa dell'aggiornamento delle DMA da parte del MEF (pec del 7.7.2021); la circostanza veniva contestata dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale invece l'Ente sarebbe già stato in possesso di elementi sufficienti per procedere al ricalcolo (nota del 22.11.2021).

Il ricorrente, dopo un nuovo sollecito (del 24.12.2021) ed una nuova diffida (del 23.11.2023), rimasti entrambi senza esito, si trovava costretto a proporre ricorso in sede giurisdizionale.

A parere del procuratore, a seguito della *restitutio in integrum* legata alla pronuncia assolutoria, spetterebbe al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione, essendo quella attuale, già riliquidata *medio tempore* dall'INPS, calcolata senza tener conto del periodo di sospensione del rapporto (periodo durante il quale, peraltro, le trattenute previdenziali e fiscali sarebbero state comunque effettuate). Infatti, la ricostituzione del rapporto dirigenziale fino alla data di cessazione del 31.12.2012, per effetto della *restitutio in integrum*, imporrebbe anche la rideterminazione della pensione a far tempo dal 1° gennaio 2013, in quanto il soggetto sospeso e costretto alle dimissioni volontarie dovrebbe andare esente da qualsiasi pregiudizio per il ritardo nel godimento della pensione, che gli sarebbe spettata qualora il rapporto fosse proseguito senza sospensione e fino alla messa in quiescenza; ne conseguirebbe che egli dovrebbe percepire le differenze pensionistiche maturate dalla messa in quiescenza e non corrisposte per effetto della disposizione impartita dall'Agenzia delle Entrate con la nota del 26.1.2013. Sulla sorte capitale, sarebbero dovuti anche gli accessori per rivalutazione ed interessi legali.

Di contro, l'ente datoriale e l'INPS avrebbero proceduto ad un palleggiamento di responsabilità; pur non mettendo in discussione il diritto del dott. A., sarebbero rimasti inadempienti con il pretesto del

mancato aggiornamento delle DMA da parte del Mef.

Ne conseguirebbe che l'INPS sarebbe tenuto a riliquidare la pensione a far data dal 1° gennaio 2013, mentre tutti e tre i resistenti sarebbero responsabili del danno da ritardo (oltre che di altri emolumenti legati al rapporto di lavoro e fatti valere in una diversa sede processuale); pertanto, ad avviso del procuratore, occorrerebbe disporre un'apposita CTU contabile, al fine di determinare gli importi mensili della pensione, da riliquidare a far data dal 1° gennaio 2013, nonché le differenze pensionistiche e gli accessori, a decorrere dalla stessa data.

Per queste ragioni, il difensore ha concluso chiedendo: 1) di dichiarare il diritto del ricorrente a conseguire dal 1° gennaio 2013 la riliquidazione della pensione, in conseguenza del provvedimento di *restitutio in integrum*, con ricalcolo del periodo compreso tra il 23.2.2012 e la messa in quiescenza; 2) di accertare le differenze maturate a far tempo dal 1° gennaio 2013, con la conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione delle differenze pensionistiche mensilmente maturate; 3) di condannare i tre resistenti in solido a corrispondere sulle differenze pensionistiche la rivalutazione e gli interessi legali sul capitale rivalutato, fino all'effettivo soddisfo; 4) di condannare in solido i convenuti al pagamento di una somma ex art. 31, comma 4, c.g.c.; 5) di condannarli alle spese di lite; 6) di condannarli al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c.; 7) di condannarli ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; 8) di condannarli al pagamento della pena

pecuniaria di cui all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.

L'INPS, costituendosi in giudizio, non ha contestato i fatti costitutivi della domanda, limitandosi a fare presente d'aver provveduto in data 11.1.2024 alla riliquidazione del trattamento pensionistico per aggiornamento DMA, tenendo conto del periodo di sospensione (tra il 23.3.2012 ed il 30.12.2012). Per queste ragioni, ha concluso chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione dei diritti vantati, ai sensi degli artt. 2948 n. 4 cod. civ. e 2 del R.D.L. n. 295/1939.

L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha illustrato i diversi contenziosi avviati dal ricorrente per questioni connesse al rapporto di lavoro (per l'illegittimità della posizione in graduatoria attribuitagli dal MEF, per opposizione a decreto ingiuntivo, e così via), dai quali nascerebbe un proprio credito di € 64.387,30, ancora da recuperare nei confronti del dott. A.. Inoltre, ha riferito d'aver provveduto, con atto R.U. n. 376689 in data 11.12.2020, sulle istanze seguite alla *restitutio in integrum*, disponendo la reintegrazione giuridica ed economica "*per tutte le somme non percepite*" per il periodo compreso tra il 23 marzo 2012 (data di decorrenza della sospensione cautelare) e il 30 dicembre 2012 (giorno immediatamente antecedente al 31 dicembre 2012, data di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie). Infine, ha dedotto d'aver attivato le strutture competenti all'esecuzione della *restitutio*, compresa la parte relativa all'aggiornamento previdenziale presso la sede INPS di Messina (per

il tramite della D.R. Sicilia, con nota n. 379270 del 15.12.2020).

Pertanto, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non avere alcuna competenza in merito alla determinazione del trattamento pensionistico dei propri dipendenti, in quanto l'INPDAP (ora INPS) rivestirebbe il ruolo di ordinatore primario e secondario di spesa, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, a far data dal 1° gennaio 1996 e per tutte le domande presentate a decorrere dal 1° ottobre 2005.

Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato nuovamente i diversi contenziosi instaurati dal dott. A. ed ha ribadito di dover ancora recuperare un proprio credito di € 64.387,30.

Ha concluso auspicando la propria estromissione dal giudizio e, nel merito, la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituendosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il difetto di aggiornamento delle DMA (*id est*, le denunce mensili analitiche, che gli enti sono tenuti ad inviare all'INPS per condividere le informazioni legale alla contribuzione versata ed all'aggiornamento della posizione assicurativa dei propri dipendenti) sarebbe ascrivibile unicamente all'Amministrazione datoriale, in quanto soltanto dall'anno 2013 esso avrebbe cominciato ad effettuare le dichiarazioni UNIEMENS (sistema NoiPA), mentre fino al 2012 l'onere sarebbe ricaduto sui datori di lavoro. Pertanto, la regolarizzazione dei periodi di servizio per il dott. A., fino al 31 dicembre 2012, sarebbe spettata all'Agenzia delle Entrate.

Con memoria del 22 agosto 2024, il procuratore del ricorrente, nel prendere atto della costituzione dell'INPS, ha rilevato che le differenze pensionistiche sono state effettivamente corrisposte sul cedolino del mese di giugno del 2024, dunque dopo la notifica del ricorso (eseguita il 19.4.2024).

A parere della difesa, il ritardo nella riliquidazione imporrebbe di per sé la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale; inoltre, erroneamente, gli accessori sarebbero stati liquidati solo a decorrere dal 22.12.2021 (cioè dal 31° giorno successivo alla trasmissione della Nota dell'Amministrazione datoriale), invece che dalla data di messa in quiescenza (cioè dal 1° gennaio 2013), atteso che diversamente il provvedimento di *restitutio in integrum* non opererebbe dal collocamento in quiescenza, ma da una data successiva rimessa alla discrezionalità dell'Ente datoriale; trattandosi di questioni legate unicamente agli accessori, sarebbe oramai superflua la richiesta di CTU contabile, atteso che il *decisum* potrebbe essere limitato “*al condannatorio generico del pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi mensili dell'integrazione pensionistica dal 31° giorno successivo alla messa in quiescenza e sino al 22.11.2021*” (v. mem., pag. 6). Peraltro, contrariamente a quanto argomentato dall'INPS in via subordinata, non sarebbe maturata alcuna prescrizione dei ratei, atteso che dopo il provvedimento di *restitutio* del dicembre del 2020 sarebbe stata sempre reiterata la richiesta di integrazione.

Sussisterebbero, infine, i presupposti per il risarcimento del maggior danni da lite temeraria (art. 96, comma 1, c.p.c.), nonché per l'applicazione delle sanzioni processuali (art. 31, comma 4, c.g.c.; art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.).

A seguito dell'udienza di discussione del 18 settembre 2024, è stata adottata l'ordinanza n. 112/2024, con la quale è stato evidenziato che il ricorrente aveva precisato la domanda con la memoria del 22 agosto 2024, ma che solo successivamente si erano costituiti sia l'Agenzia delle Entrate che il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Poiché, alla luce delle deduzioni dell'Agenzia, sembrava che fosse stato ampliato il *thema decidendum*, mediante il riferimento a diverse somme di cui (a sua volta) sarebbe debitore il ricorrente in ragione di ulteriori contenziosi pregressi, appariva opportuno concedere termine per il deposito di note difensive, anche al fine di verificare se vi fossero dei margini per una conciliazione della controversia. Pertanto, la discussione è stata rinviata al 14 gennaio 2025, con termine per note fino al 15 dicembre 2024.

Con memoria del 25.11.2024, il ricorrente ha anzitutto confermato il contenuto delle precedenti note del 22 agosto 2024, con le quali la domanda è stata precisata a seguito del tardivo e parziale pagamento degli arretrati pensionistici da parte dell'INPS.

In ordine alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate, il dott. A.ne ha eccepito l'inammissibilità per difetto dello *jus postulandi*, sull'assunto che la costituzione sarebbe avvenuta non a mezzo di avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, ma per il tramite di

due funzionari. Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità della costituzione per difetto di delega, rilevando che i sottoscrittori della memoria sarebbero del tutto privi di apposita delega.

Sul difetto di legittimazione passiva, sollevato sia dal MEF che dall'Agenzia delle Entrate, ha dedotto che i due resistenti, benché non titolari del rapporto pensionistico, sarebbero comunque *"corresponsabili per titolo proprio con vincolo di solidarietà o meno"*.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, sarebbe stata convenuta *"solo ed esclusivamente per il danno da ritardo"* nel pagamento degli accessori dalla messa in quiescenza del 1° gennaio 2013 (non a caso, l'INPS avrebbe corrisposto gli accessori solo dal 2021).

Nel merito, le deduzioni dell'Agenzia sarebbero del tutto destituite di fondamento, in quanto il contenzioso innanzi al giudice ordinario sarebbe ancora pendente, essendo in contestazione le indennità di risultato mai percepite dal ricorrente dopo la sospensione; in ogni caso, la somma di € 64.387,30, indicata dall'Agenzia come ancora da recuperare nei confronti del ricorrente, non potrebbe essere posta in compensazione con quanto preteso in questa sede (essendo in contestazione il controcredito, ai sensi dell'art. 35 c.p.c.). e comunque non potrebbe essere fatta valere nell'ambito del contenzioso pensionistico.

Da ultimo, il ricorrente ha dedotto, quanto agli interessi legali successivi alla domanda giudiziale, che dovrebbero essere quantificati ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 cod. civ., cioè in base al maggior importo dovuto per i ritardi nei pagamenti delle transazioni

commerciali.

I resistenti non hanno depositato alcuna memoria difensiva.

All'udienza di discussione del 14 gennaio 2025, il difensore dell'Agenzia delle Entrate ha insistito per la reiezione della domanda e per la condanna del dott. A. al pagamento delle spese di lite, mentre il procuratore del MEF ha auspicato l'estromissione dell'Amministrazione dal giudizio; il difensore dell'INPS si è riportato agli atti. Nessuno è comparso per parte ricorrente.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

In via pregiudiziale di rito, si rileva l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate per difetto dello *jus postulandi*, sollevata dal ricorrente, atteso che l'Amministrazione, nel giudizio pensionistico di primo grado, può decidere di farsi rappresentare da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato, ai sensi del comma 1 dell'art. 158 c.g.c.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate è stata rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, da un dirigente (il dott. Aprile) e da un funzionario delegato (il dott. Samperi).

Ne consegue la reiezione dell'eccezione.

Sempre in via pregiudiziale di rito, occorre prendere in esame, altresì, le questioni di difetto di legittimazione passiva sollevate sia dall'Agenzia delle Entrate che dal Ministero dell'Economia e delle

Finanze.

L'eccezione del MEF è fondata, in quanto il dedotto difetto di aggiornamento delle DMA (*id est*, le denunce mensili analitiche, che gli enti sono tenuti ad inviare all'INPS per condividere le informazioni legale alla contribuzione versata ed all'aggiornamento della posizione assicurativa dei propri dipendenti) è ascrivibile unicamente all'Amministrazione datoriale, atteso che soltanto dall'anno 2013 lo stesso Ministero ha cominciato ad effettuare le dichiarazioni UNIEMENS (sistema NoiPA), mentre fino al 2012 l'onere ricadeva sui datori di lavoro.

Pertanto, la regolarizzazione dei periodi di servizio per il dott. A., fino al 31 dicembre 2012, era di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

Per altro verso, però, l'Agenzia delle Entrate non ha più da tempo alcuna competenza in merito alla determinazione del trattamento pensionistico dei propri dipendenti, in quanto l'INPDAP (ora INPS) riveste il ruolo di ordinatore primario e secondario di spesa, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, a far data dal 1° gennaio 1996 e per tutte le domande presentate a decorrere dal 1° ottobre 2005.

Sotto questo profilo, pertanto, l'unico legittimato a contraddire è l'INPS.

Diversamente, se fosse stato azionato e concretamente richiesto nel *petitum* anche un danno da ritardo, la legittimazione si sarebbe estesa all'Agenzia delle Entrate, in quanto sarebbe stato necessario definire le specifiche responsabilità nella definizione tardiva della

pratica. Nel *petitum*, però, non viene articolata una domanda di carattere risarcitorio (da ritardo), ma vengono formulate delle diverse domande ex artt. 31 c.g.c. e 96 c.p.c., incentrate sulla condotta *processuale* delle Amministrazioni, che sarebbe caratterizzata da malafede o colpa grave.

Poiché non è possibile ricondurre alle sanzioni processuali ex artt. 31 c.g.c. e 96 c.p.c. la gestione scorretta e tardiva della pratica del dott. A., non vi sono margini per recuperare una legittimazione passiva in capo all'Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che dovrà essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva sia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dell'Agenzia delle Entrate.

Nel merito, l'INPS ha già proceduto alla riliquidazione della pensione, sicché sotto questo profilo occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, per il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente.

La figura della cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, *id est* l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto (*ex multis*, v. Cass., sent. n. 6676/2015).

Nel caso in esame, come dedotto e documentato dall'INPS con la memoria di costituzione e come attestato dallo stesso ricorrente, non sussiste più l'interesse ad agire per le somme dovute a seguito della riliquidazione della pensione, in quanto il versamento è stato già concretamente effettuato, sul cedolino del mese di giugno del 2024.

Ne consegue la cessazione parziale della materia del contendere.

Invece, rimane da affrontare unicamente la questione della decorrenza della liquidazione degli accessori, ancorata dall'Ente alla data del 22.12.2021 (*id est*, al 31° giorno successivo alla trasmissione della Nota dell'Amministrazione datoriale) e pretesa dal ricorrente, invece, fin dalla data di messa in quiescenza (cioè, dal 1° gennaio 2013).

Sotto questo profilo, la domanda è fondata, giacché diversamente il provvedimento di *restitutio in integrum* non opererebbe dal collocamento in quiescenza, ma da una data successiva rimessa alla discrezionalità dell'Ente datoriale. Infatti, la *restitutio in integrum* comporta che il pensionato debba andare esente da qualsiasi pregiudizio per il ritardo nel godimento della pensione, sicché deve percepire le differenze pensionistiche maturate dalla messa in quiescenza e non corrisposte per effetto della disposizione impartita dall'Agenzia delle Entrate con la nota del 26.1.2013.

L'INPS dev'essere dunque condannato al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi mensili dell'integrazione pensionistica, dal 31° giorno successivo alla messa in quiescenza e sino al 22.11.2021.

Contrariamente a quanto argomentato dall'Istituto in via subordinata, non è maturata alcuna prescrizione dei ratei, atteso che dopo il provvedimento di *restitutio* del dicembre del 2020 è sempre stata reiterata la richiesta di integrazione.

Gli interessi non possono essere calcolati ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 cod. civ., non trattandosi di un'ipotesi di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali.

Dovranno, invece, essere calcolati secondo il tasso legale. Solo per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione dovesse essere superiore al tasso legale, occorrerà applicare anche la rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM; *ex plurimis*, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).

Nei rapporti tra il ricorrente e l'INPS, le spese seguono la soccombenza e, per la parte oggetto di declaratoria di cessazione della materia del contendere, devono essere liquidate in virtù del c.d. principio della soccombenza virtuale, in quanto il provvedimento di riliquidazione è stato effettivamente assunto non solo in ritardo, ma anche dopo aver ingiustificatamente costretto il ricorrente ad intraprendere la via giudiziale.

In considerazione della concreta entità delle questioni affrontate e del valore della causa, oramai limitato agli accessori, le spese devono essere liquidate in complessivi € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Invece, le spese dovranno essere compensate tra il ricorrente, il Ministero e l'Agenzia delle Entrate, non essendo la questione della legittimazione passiva dei due resistenti, risolta in senso a loro favorevole, del tutto chiara in dottrina e in giurisprudenza.

Da ultimo, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni processuali di cui agli artt. 31 c.g.c. e 96 c.p.c., in quanto la decisione non è fondata su ragioni manifeste ovvero su orientamenti giurisprudenziali consolidati (art. 31 c.g.c.), né risulta che i convenuti abbiano resistito in giudizio con malafede o colpa grave (art. 96 c.p.c.), anche perché non tutte le domande spiegate dal ricorrente sono state accolte (come quella incentrata sul calcolo degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., norma palesemente inapplicabile al caso di specie).

La gestione sconsiderata della pratica del dott. Altamore, invece, attiene alla fase preprocessuale, per la quale non sono applicabili i rimedi risarcitori ex artt. 31 c.g.c. e 96 c.p.c., che hanno una funzione meramente endoprocessuale.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da A. S. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, nonché contro l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro – tempore*, e contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro – tempore*;

DICHIARA

Il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere, in ordine alle questioni relative alla riliquidazione della pensione;

ACCOGLIE

per il resto il ricorso e, per l'effetto, condanna l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi mensili dell'integrazione pensionistica, secondo i criteri indicati in parte motiva, dal 31° giorno successivo alla messa in quiescenza e sino al 22.11.2021;

RIGETTA

le domande di condanna ai sensi degli artt. 31 c.g.c.. e 96 c.p.c.

Condanna l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Compensa per il resto le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 14 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 14 gennaio 2025

Pubblicata 15 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)